

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/261 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2015

che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina

[notificata con il numero C(2015) 548]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino, l'articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le prescrizioni sanitarie, alle normative specifiche dell'Unione. Essa comprende le norme che disciplinano lo scambio e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni di animali della specie equina («i prodotti di cui trattasi»). La direttiva stabilisce inoltre i modelli di certificati sanitari necessari per gli scambi e le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui trattasi.
- (2) L'allegato D della direttiva 92/65/CEE stabilisce determinate prescrizioni per i prodotti di cui trattasi che devono essere incluse nei modelli di certificati sanitari per gli scambi e per le importazioni di detti prodotti nell'Unione.
- (3) La decisione 2010/470/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di, tra gli altri, animali della specie equina.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

- (4) La decisione 2010/471/UE della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione
- (5) È opportuno stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per gli scambi e per le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui trattasi in seguito all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione ⁽²⁾, applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2014, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CE, che introduce nuove norme sulla sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma e che, rispetto alla direttiva 2009/156/CE del Consiglio ⁽³⁾, stabilisce ulteriori condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina.
- (6) Nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione è pertanto opportuno modificare i modelli di certificati sanitari di cui alle decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE. I prodotti di cui trattasi, raccolti e spediti dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 846/2014 e della presente decisione, dovrebbero essere corredati dei nuovi modelli di certificati sanitari previsti dalla presente decisione.
- (7) Poiché i prodotti di cui trattasi hanno una durata di conservazione lunga, è necessario mantenere i modelli di certificati sanitari per le riserve dei prodotti di cui trattasi che sono stati raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CE prima della data di applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 846/2014 e dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (8) È opportuno modificare il punto I.11 «luogo di origine» della parte I del modello di certificati sanitari di cui alla decisione n. 2010/471/UE in modo da allinearli ai modelli di certificati sanitari definiti nella decisione n. 2010/470/UE e prevedere unicamente un solo centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario, o un centro di magazzinaggio dello sperma, da cui è spedito lo sperma, o un gruppo riconosciuto di raccolta o di produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.
- (9) Inoltre nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie equina di cui all'allegato I, parte 2, sezione A, modello 1, della decisione 2010/471/UE e nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di ovuli ed embrioni di animali della specie equina di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, modello 1, della decisione 2010/471/UE, le condizioni sanitarie relative alla stomatite vescicolosa dovrebbero essere modificate in modo da tenere conto delle norme internazionali per i controlli sanitari stabilite nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri ⁽⁵⁾.
- (10) Visto che le informazioni sulla razza sono connesse alle prescrizioni zootecniche e non sono pertinenti per la certificazione delle condizioni sanitarie dell'animale, è opportuno sopprimere tali informazioni dalla parte I, punto I. 31., del modello di certificato sanitario di cui alla decisione n. 2010/470/UE e dalla parte I, punto I. 28., del modello di certificato sanitario di cui alla decisione n. 2010/471/UE.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5).

⁽³⁾ Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14).

⁽⁵⁾ Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*), edizione 2013, Organizzazione mondiale per la salute animale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2010/470/UE

La decisione 2010/470/UE è così modificata:

1. Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Scambi di sperma di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro le partite di sperma di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I:

- a) modello di certificato sanitario IA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina, raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
- b) modello di certificato sanitario IB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
- c) modello di certificato sanitario IC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
- d) modello di certificato sanitario ID per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di:
 - i) sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di magazzino dello sperma;
 - ii) riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE:
 - dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014; oppure
 - prima del 1° settembre 2010;e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzino dello sperma.

Articolo 3

Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato II:

- a) modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

- b) modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;
- c) modello di certificato sanitario IIC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.»

2. Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche della decisione 2010/471/UE

La decisione 2010/471/UE è così modificata:

1. all'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- «c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:
 - i) MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;
 - ii) MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;
 - iii) MODELLO 3 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;
 - iv) MODELLO 4 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di:
 - sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di magazzino dello sperma;
 - riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE:
 - a. dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014; oppure
 - b. prima del 1° settembre 2010;e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzino dello sperma.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni.»

2. all'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato II, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:

i) MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

ii) MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni.»

3. Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA

PARTE A

Modello di certificato sanitario IA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.			
			I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Azienda <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento			
	I.14.		I.15.			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Identificazione		Nave <input type="checkbox"/>	Vagone ferroviario <input type="checkbox"/>	I.17.	
	I.16. Mezzo di trasporto Automezzo <input type="checkbox"/> Identificazione		Nave <input type="checkbox"/>	Vagone ferroviario <input type="checkbox"/>	I.17.	
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85	
					I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Transitato in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata			I.27. Transitato negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro			
			Codice ISO Codice ISO Codice ISO			
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita			I.29.			
			Codice ISO Codice			
I.30.						
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Identificazione del donatore Data di raccolta Quantità						

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
Parte II: Certificazione	II.1.	il centro di raccolta dello sperma ⁽²⁾ in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE ⁽³⁾ ;
	II.1.1.	il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato o allo scadere del periodo minimo di 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:
	II.1.1.1.	è risultato situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ⁽¹⁾ di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽⁴⁾ ;
	II.1.1.2.	soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE;
	II.1.1.3.	ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;
	II.2.	sono stati ammessi al centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;
	II.3.	lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:
	II.3.1.	non presentavano alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;
	II.3.2.	per 30 giorni anteriormente alla raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun animale della specie equina ha evidenziato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite contagiosa degli equidi;
	II.3.3.	non sono stati utilizzati per la monta naturale per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma, né dalla data del primo prelievo di campioni di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3 alla fine del periodo di raccolta;
	II.3.4.	sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE, effettuati e certificati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (EC) n. 882/2004 ⁽⁵⁾ comprende i test di cui in appresso:
	II.3.4.1.	un test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi (AIE) con esito negativo;
	II.3.4.2.	un test per l'arterite virale degli equidi (AVE),
	⁽¹⁾	[II.3.4.2.1. un test di sieroneutralizzazione con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]
^{(1) e/o}	[II.3.4.2.2. un test di isolamento del virus tramite PCR (reazione a catena della polimerasi) o PCR in tempo reale, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]	
II.3.4.3.	un test per la metrite contagiosa degli equidi eseguito su tre campioni (tamponi) prelevati in due occasioni ad almeno 7 giorni di intervallo dallo stallone donatore almeno dalla guaina del pene (prepuzio), dall'uretra e dalla fossa glandis, con risultato negativo;	
I campioni sono stati prelevati non prima di 7 giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti ad un test con esito negativo per:		
⁽¹⁾	[II.3.4.3.1. la coltura in condizioni microaerofile per almeno 7 giorni per l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> , allestita entro le 24 ore successive al prelievo dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]	

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte A

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
(1) e/o	[II.3.4.3.2. la reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'individuazione del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i> , effettuato entro 48 ore dal prelievo dall'animale donatore;]			
II.3.5.	sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.3.4, ad almeno uno dei programmi di test di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3:			
(6)	[II.3.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.			
	I test di cui al punto II.3.4 sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati (7) dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni, precedente la prima raccolta.]			
(6)	[II.3.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.			
	I test di al punto II.3.4. sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati (7) dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni, precedente la prima raccolta,			
e	durante il periodo di raccolta dello sperma destinato agli scambi di sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto ai test di cui al punto II.3.4, come segue:			
	a) per l'anemia infettiva degli equidi, uno dei test di cui al punto II.3.4.1 è stato effettuato da ultimo su un campione di sangue prelevato (7) non oltre 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;			
	b) un test per l'arterite virale degli equidi:			
	(1) [uno dei test di cui al punto II.3.4.2 è stato effettuato da ultimo su un campione di prelevato (7) non oltre 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;]			
	(1) oppure [uno dei test di cui al punto II.3.4.2.2 è stato effettuato su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato (7) non oltre sei mesi prima della raccolta dello sperma sopra descritto e un campione di sangue prelevato lo stesso giorno (7) è risultato positivo alla prova di neutralizzazione virale per l'arterite virale degli equidi a una diluizione serica superiore a 1:4;]			
	c) per la metrite contagiosa degli equidi, uno dei test di cui al punto II.3.4.3 è stato effettuato da ultimo su tre campioni (tamponi) prelevati (7) non oltre 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra			
	(1) [in due occasioni ad almeno 7 giorni di intervallo;]			
	(1) oppure [in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale.]]			
(6)	[II.3.5.3. Lo stallone donatore non soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, punto 1.6, lettere (a) e (b), della direttiva 92/65/CEE e lo sperma prelevato è destinato agli scambi di sperma congelato.			
	I test di cui ai punti II.3.4.1, II.3.4.2 e II.3.4.3 sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati (7) dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo,			
e	i test di cui ai punti II.3.4.1. e II.3.4.3 sono stati effettuati su campioni prelevati (7) dallo stallone donatore durante il periodo di magazzino dello sperma per un periodo minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che lo sperma sia rimosso dal centro di raccolta dello sperma, almeno 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui sopra,			

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte A

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
e	<p>(¹) [i test per l'arterite virale equina di cui al punto II.3.4.2 sono stati effettuati su campioni prelevati (⁷) durante il periodo di immagazzinaggio dello sperma di un minimo di 30 giorni dalla data della raccolta dello sperma e prima che esso sia stato rimosso dal centro di raccolta dello sperma o usato, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui sopra.]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore risultato sieropositivo all'arterite virale degli equidi è stato confermato da un test di isolamento del virus, da PCR o PCR in tempo reale effettuato con esito negativo su campioni di un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato (⁷) due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e si è ottenuto un risultato positivo in una diluizione del siero di 1:4 in un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi.]]</p>			
II.3.6.	sono stati sottoposti ai test di cui al punto II.3.5. eseguiti su campioni prelevati nelle seguenti date:			

Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio (⁷)		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari (⁷)				
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrice contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

(¹)	[II.4. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]
(¹) <i>oppure</i>	[II.4. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a (⁸): ;]
II.5.	lo sperma di cui al presente certificato è stato:
II.5.1.	raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;
II.5.2.	nel caso di sperma congelato, immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma;
II.5.3.	è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte A

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.				
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.</p> <p>Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.</p> <p>Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa</p> <p>Parte II:</p> <p>Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6.:</p> <p>Abbreviazioni:</p> <p>AIE-1 primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).</p> <p>AIE-2 secondo test per l'AIE</p> <p>AVE-B1 primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue</p> <p>AVE-B2 secondo test per l'AVE su un campione di sangue</p> <p>AVE-S1 primo test per l'AVE su un campione di sperma</p> <p>AVE-S2 secondo test per l'AVE su un campione di sperma</p> <p>CEM-11 primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione</p> <p>CEM-12 primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11</p> <p>CEM-21 secondo test per la CEM — 1° campione</p> <p>CEM-22 secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21</p> <p>Istruzioni:</p> <p>Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A, nell'esempio che segue, va descritto il programma di test (punti II.3.5.1, II.3.5.2 e/o II.3.5.3) nella colonna B, mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.</p> <p>Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire anteriormente alla prima raccolta dello sperma secondo quanto prescritto ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.</p> <p>Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2 o II.3.5.3 vanno inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.</p>								
Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio (7)		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari (7)				
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12
				AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.								
<p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</p> <p>(³) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.</p> <p>(⁴) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>(⁵) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.</p> <p>(⁶) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p> <p>(⁷) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.3.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).</p> <p>(⁸) Inserire i nomi e le concentrazioni.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>										
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello):</td> <td style="width: 50%;">Titolo e qualifica:</td> </tr> <tr> <td>Unità veterinaria locale:</td> <td>N. UVL:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:</td> </tr> <tr> <td>Timbro:</td> <td></td> </tr> </table>			Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:									
Unità veterinaria locale:	N. UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:										

PARTE B

Modello di certificato sanitario IB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale						
			I.3. Autorità centrale competente								
			I.4. Autorità locale competente								
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.								
			I.7.								
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento					I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento					
	I.14.					I.15.					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione					I.17.					
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>						I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24. Tipo di imballaggio					
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>											
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata Codice ISO Codice Numero del PIF					I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro Codice ISO Codice ISO Codice ISO						
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Codice ISO Codice					I.29.						
I.30.											
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Identificazione del donatore Data di raccolta Quantità											

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
Parte II: Certificazione	II.1.	il centro di raccolta dello sperma ⁽²⁾ in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;	
	II.1.1.	il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato oppure fino allo scadere dei 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:	
	II.1.1.1.	è risultato situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ⁽¹⁾ di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾ ;	
	II.1.1.2.	soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾ ;	
	II.1.1.3.	ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;	
	II.2.	sono stati ammessi al centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾ ;	
	II.3.	lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:	
	II.3.1.	non hanno evidenziato alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro e il giorno della raccolta dello sperma;	
	II.3.2.	per 30 giorni anteriormente alla raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun animale della specie equina ha evidenziato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite contagiosa degli equidi;	
	II.3.3.	non sono stati utilizzati per la monta naturale per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma, né dalla data del primo prelievo di campioni di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3 alla fine del periodo di raccolta;	
	II.3.4.	sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE, effettuati su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.3.5. in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:	
		⁽¹⁾ [II.3.4.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]	
		^{(1) oppure} [II.3.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;]	
e	⁽¹⁾ [II.3.4.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi (AVE), con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]		
	^{(1) oppure} [II.3.4.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi (AVE), effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]		
e	II.3.4.3. un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi (CEM) eseguito in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo, mediante l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni nel liquido pre-eiaculatorio o in un campione di sperma e in tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo in entrambi i casi;		

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte B

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
II.3.5.	sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.3.4., ad almeno uno dei programmi di test ⁽⁴⁾ di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3:			
II.3.5.1.	<p>lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.</p> <p>I test descritti al punto II.3.4. sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁵⁾ anteriormente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;</p>			
II.3.5.2.	<p>lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta di cui sopra, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.</p> <p>I test descritti al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁵⁾ anteriormente alla prima raccolta nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma sopra descritto è stato raccolto e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;</p>			
e	il test di cui al punto II.3.4.1 per l'anemia infettiva degli equidi è stato effettuato su un campione di sangue prelevato ⁽⁵⁾ non oltre 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;			
e	<p>⁽¹⁾ [uno dei test di cui al punto II.3.4.2 per l'arterite virale degli equidi è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato ⁽⁵⁾ non oltre 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra,]</p> <p>^{(1) oppure} [un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi è stato effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato ⁽⁵⁾ non oltre sei mesi prima della raccolta dello sperma sopra descritto e un campione di sangue prelevato lo stesso giorno ⁽⁵⁾ è risultato positivo alla prova di neutralizzazione virale per l'arterite virale degli equidi a una diluizione serica superiore a 1:4;]</p>			
e	il test di cui al punto II.3.4.3 per la metrite contagiosa degli equidi è stato effettuato su campioni prelevati ⁽⁵⁾ non oltre 60 giorni prima della raccolta dello sperma sopra descritto;			
II.3.5.3.	i test descritti al punto II.3.4 sono stati eseguiti da ultimo su campioni prelevati ⁽⁵⁾ anteriormente alla prima raccolta nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma sopra descritto è stato raccolto,			
e	i test descritti al punto II.3.4 sono stati eseguiti su campioni prelevati ⁽⁵⁾ in un periodo compreso tra il 14° e il 90° giorno successivo alla raccolta dello sperma di cui sopra;			

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte B

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato		II.b.				
II.3.6. sono stati sottoposti ai test di cui al punto II.3.5 eseguiti su campioni prelevati nelle seguenti date:								
Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio ⁽⁵⁾		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ⁽⁵⁾				
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

(¹) [II.4. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]

(¹) oppure [II.4. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a (⁶): ;]

II.5. lo sperma di cui al presente certificato è stato:

II.5.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

II.5.2. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

Note**Parte I:**

Casella I.12.: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31.: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa

il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12., in cui lo sperma è stato raccolto.

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte B

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
-----	------------------------	-------	-----------------------------------	-------

Parte II:

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6:

Abbreviazioni:

AIE-1	primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).
AIE-2	secondo test per l'AIE
AVE-B1	primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue
AVE-B2	secondo test per l'AVE su un campione di sangue
AVE-S1	primo test per l'AVE su un campione di sperma
AVE-S2	secondo test per l'AVE su un campione di sperma
CEM-11	primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione
CEM-12	primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11
CEM-21	secondo test per la CEM — 1° campione
CEM-22	secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21

Istruzioni:

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A, nell'esempio che segue, va descritto il programma di test (II.3.5.1, II.3.5.2 e/o II.3.5.3) nella colonna B, mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio anteriormente alla prima raccolta del seme, secondo quanto prescritto ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le seguenti diciture: AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2 o II.3.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio ⁽⁵⁾		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ⁽⁵⁾				
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12
				AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

⁽³⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

UNIONE EUROPEA**Sperma equino — parte B**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.								
<p>(⁴) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p> <p>(⁵) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.3.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).</p> <p>(⁶) Inserire i nomi e le concentrazioni.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>										
<p>Veterinario ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="252 584 614 613">Nome e cognome (in stampatello):</td><td data-bbox="1038 584 1214 613">Titolo e qualifica:</td></tr><tr><td data-bbox="252 624 497 654">Unità veterinaria locale:</td><td data-bbox="1038 624 1123 654">N. UVL:</td></tr><tr><td data-bbox="252 667 312 696">Data:</td><td data-bbox="1038 667 1102 696">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="252 710 336 739">Timbro:</td><td></td></tr></table>			Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:									
Unità veterinaria locale:	N. UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:										

PARTE C

Modello di certificato sanitario IC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale					
			I.3. Autorità centrale competente						
			I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.						
			I.7.						
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice	
	I.12. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale		Centro sperma <input type="checkbox"/>	N. di riconoscimento	I.13. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		Centro sperma <input type="checkbox"/>	Azienda <input type="checkbox"/>	N. di riconoscimento
	I.14.				I.15.				
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione				I.17.				
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio					
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>									
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>			
		Punto di uscita		Codice		Stato membro			
		Punto di entrata		Numero del PIF		Stato membro			
						Stato membro			
						Codice ISO			
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.29.			
		Punto di uscita		Codice					
I.30.									
I.31. Identificazione della merce									
Specie (nome scientifico)		Identificazione del donatore		Data di raccolta		Quantità			

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1.	il centro di raccolta dello sperma ⁽²⁾ in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi:	
II.1.1.	è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE;	
II.1.2.	è risultato situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ⁽¹⁾ di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾ , dalla data di raccolta dello sperma fino alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato ⁽¹⁾ oppure fino allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato ⁽¹⁾ ;	
II.1.3.	durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato ⁽¹⁾ o allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato ⁽¹⁾ , soddisfaceva le condizioni stabilite dall'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE;	
II.1.4.	durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco/refrigerato ⁽¹⁾ o allo scadere dei 30 giorni di conservazione obbligatoria dello sperma congelato ⁽¹⁾ , ha ospitato unicamente equidi esenti da segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;	
II.2.	tutti gli equidi sono stati ammessi al centro di raccolta conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾ ;	
II.3.	lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:	
II.3.1.	alla data della raccolta dello sperma non mostravano segni clinici di malattie infettive o contagiose;	
II.3.2.	per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale;	
II.3.3.	per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava segni clinici di arterite virale degli equidi;	
II.3.4.	per almeno 60 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide mostrava sintomi clinici di metrite contagiosa degli equidi;	
II.3.5.	per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrati in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma;	
II.3.6.	sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, eseguiti in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente secondo uno dei programmi di test di cui al punto II.3.7:	
	[II.3.6.1.	un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina, con esito negativo;]
e	⁽¹⁾ [II.3.6.2.	un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi, con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;] e]
	^{(1) oppure} [II.3.6.2.	un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]

Parte II: Certificazione

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte C

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
e	II.3.6.3.	un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi eseguito in due occasioni su campioni prelevati dallo stallone donatore a sette giorni di intervallo, mediante l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> nel liquido pre-eiaculatorio o in un campione di sperma e in tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo in entrambi i casi;		
II.3.7.	sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di test ⁽⁴⁾ :			
II.3.7.1.	lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.			
	I test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati in data ⁽⁵⁾ e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data ⁽⁵⁾ , almeno 14 giorni dopo l'inizio del soggiorno di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;			
II.3.7.2.	lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta oppure altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto con equidi di stato sanitario inferiore.			
	I test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati in data ⁽⁵⁾ e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data ⁽⁵⁾ , entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta dello sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;			
e	il test di cui al punto II.3.6.1 per l'anemia infettiva degli equidi è stato effettuato da ultimo su un campione di sangue prelevato in data ⁽⁵⁾ , che non deve essere di oltre 120 giorni anteriore alla data di raccolta dello sperma di cui sopra;			
e	⁽¹⁾	[uno dei test di cui al punto II.3.6.2 per l'arterite virale degli equidi è stato effettuato su un campione prelevato in data ⁽⁵⁾ , che non deve essere di oltre 30 giorni anteriore alla data di raccolta dello sperma di cui sopra;]		
	^{(1) oppure}	[lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone risultato sieropositivo all'arterite virale degli equidi è stato confermato da un test di isolamento del virus eseguito su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore raccolto in data ⁽⁵⁾ , non più di un anno prima della raccolta dello sperma sopra descritto;		
II.3.7.3.	i test di cui al punto di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti nei 30 giorni del periodo di conservazione obbligatoria dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati in data ⁽⁵⁾ e, nel caso della metrite contagiosa degli equidi, su un secondo campione prelevato in data ⁽⁵⁾ ;			
II.4.	lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato nel rispetto delle disposizioni di cui ai capitoli II e III dell'allegato D della direttiva 92/65/CEE.			
Note				
Parte I:				
Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.				
Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.				
Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.				

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;</p> <p>la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa</p> <p>Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12, in cui lo sperma è stato raccolto.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</p> <p>(³) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>(⁴) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p> <p>(⁵) Indicare la data.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>N. UVL:</p> <p>Firma:</p>		

PARTE D

Modello di certificato sanitario ID per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 oppure prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente		
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. N. dei certificati originali annessi	N. di documenti di accompagnamento	
			I.7.		
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione
					Codice
	I.11. Regione di destinazione		Codice		
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento		
	I.14.		I.15.		
I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.			
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85			
		I.20. Quantità			
I.21. Temperatura Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>					
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro			
		Codice ISO Codice ISO Codice ISO			
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		I.29.			
		Codice ISO Codice			
I.30.					
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)					
		Identificazione del donatore		Data di raccolta	
				Quantità	

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte D

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che lo sperma sopra descritto:				
(1)	[II.1.	<p>è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma⁽²⁾ situato nello Stato membro di origine dello sperma e gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE⁽³⁾, e dal quale lo sperma è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12 situato nello Stato membro di origine dello sperma in condizioni sanitarie e di certificazione veterinaria almeno equivalenti a quelle prescritte:</p> <p>(1) [nell'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE;]</p> <p>(1) oppure [nell'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE;]</p> <p>(1) oppure [nell'allegato I, parte C, della decisione 2010/470/UE;]</p> <p>(1) oppure [nella decisione 95/307/CE;]</p>		
	(1) oppure	[II.1.	<p>è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma⁽²⁾ situato nell'Unione, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato trasportato al centro di magazzinaggio dello sperma di cui alla casella I.12. conformemente:</p> <p>(1) [all'allegato I, parte A, della decisione 2010/470/UE;]</p> <p>(1) oppure [all'allegato I, parte B, della decisione 2010/470/UE;]</p> <p>(1) oppure [all'allegato I, parte C, della decisione 2010/470/UE;]</p> <p>(1) oppure [all'allegato I, parte D, della decisione 2010/470/UE;]</p> <p>(1) oppure [alla decisione 95/307/CE;]</p>	
		(1) oppure	[II.1.	<p>è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma⁽²⁾ situato in un paese terzo o in una parte del territorio di paesi terzi di cui alle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, ed è stato importato nell'Unione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 4 della decisione 2004/211/CE conformemente:</p> <p>(1) [all'allegato II, sezione A, parte 2, della decisione 2010/471/UE;]</p> <p>(1) oppure [all'allegato II, sezione B, parte 2, della decisione 2010/471/UE;]</p> <p>(1) oppure [all'allegato II, sezione C, parte 2, della decisione 2010/471/UE;]</p> <p>(1) oppure [all'allegato II, sezione D, parte 2, della decisione 2010/471/UE;]</p> <p>(1) oppure [alla decisione 96/539/CE;]</p>
			II.2.	<p>è stato immagazzinato in un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma⁽²⁾ indicato nella casella I.12., gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 2, e sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;</p>
			II.3.	<p>è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4., della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.</p>
Note				
Parte I:				
Casella I.6: i numeri dei certificati originali annessi o dei documenti di accompagnamento devono corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari (INTRA o DVCE) che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, corrispondente al luogo di origine dello sperma, al centro di magazzinaggio di cui sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati deve essere allegato al presente certificato.				

Parte II: Certificazione

UNIONE EUROPEA

Sperma equino — parte D

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.								
<p>Casella I.12: il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzinaggio dello sperma da cui è stato spedito lo sperma.</p> <p>Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.</p> <p>Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Solo i centri riconosciuti di raccolta e magazzinaggio dello sperma, di cui all'elenco redatto a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE pubblicati sui siti della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm; http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(³) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>										
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Nome e cognome (in stampatello):</td> <td style="width: 30%;">Titolo e qualifica:</td> </tr> <tr> <td>Unità veterinaria locale:</td> <td>N. UVL:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:</td> </tr> <tr> <td>Timbro:</td> <td></td> </tr> </table>			Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:									
Unità veterinaria locale:	N. UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:										

ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PARTITE DI OVULI ED EMBRIONI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA

PARTE A

Modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.			
			I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
				I.10. Paese di destinazione		Codice ISO
				I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
			Azienda <input type="checkbox"/> Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento			
I.14.		I.15.				
I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.				
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		
				Codice ISO Codice ISO Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice		I.29.		
I.30.						
I.31. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Quantità	

UNIONE EUROPEA

Ovuli ed embrioni equini — parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
(1)	[II.1.	gli embrioni concepiti in vivo/gli ovuli derivati in vivo ⁽¹⁾ sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽²⁾ che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) <i>oppure</i>	[II.1.	gli embrioni concepiti in vitro/micromanipolati ⁽¹⁾ sopra descritti sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni ⁽²⁾ che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]
(1)	[II.2.	gli embrioni concepiti in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) <i>oppure</i>	[II.2.	gli ovuli derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) <i>oppure</i>	[II.2.	gli embrioni concepiti in vitro sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) <i>oppure</i>	[II.2.	gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;]
II.3. gli ovuli o gli embrioni sopra descritti provengono da giumente donatrici che:		
II.3.1. provengono da aziende che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE ⁽⁴⁾ nelle quali stati ammessi solo equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;		
II.3.2. soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;		
II.3.3. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo del primo campione di cui ai punti II.3.4.1 e II.3.4.2 e la raccolta degli ovuli o degli embrioni;		
II.3.4. sono state sottoposte ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (EC) n. 882/2004 ⁽⁵⁾ comprende i test elencati di seguito:		
II.3.4.1. per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), un test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA con esito negativo effettuato su campioni di sangue prelevati in data ⁽⁶⁾ almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di cui al punto II.3.3, e l'ultimo test è stato effettuato su un campione di sangue prelevato in data ⁽⁶⁾ ; non più di 90 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni destinati agli scambi;		
II.3.4.2. per la metrite contagiosa degli equidi, un test di identificazione dell'agente eziologico con esito negativo su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.3.3 da almeno le superfici mucosali della fossa e dei seni clitoridei della giumenta donatrice;		

Parte II: Certificazione

UNIONE EUROPEA

Ovuli ed embrioni equini — parte A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1)	[II.3.4.2.1. in due occasioni ad almeno 7 giorni di intervallo, il (6) e il (6) nel caso di isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo la cultura in condizioni microaerofiliche per almeno 7 giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]		
(1) e/o	[II.3.4.2.2. in un'occasione il (6), nel caso dell'individuazione del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i> mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, effettuato entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore.]		
	I campioni di cui ai punti II.3.4.2.1 e II.3.4.2.2 sono stati prelevati non prima di 7 giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico del stallone donatore e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio;		
(1)	[II.4. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale delle giumente donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]		
(1) oppure	[II.4. gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]		
(1) oppure	[II.4. gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma della specie equina;]		
	II.5. gli ovuli o gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23.		
Note			
Parte I:			
Casella I.12:	il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.		
Casella I.13:	il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.		
Casella I.23:	indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.31:	categoria: specificare se si tratta di: embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati.		
	L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.		
	La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa		
Parte II:			
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.		
(2)	Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:		
	http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm		

UNIONE EUROPEA**Ovuli ed embrioni equini — parte A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.								
<p>(³) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. (⁴) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. (⁵) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. (⁶) Indicare la data.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>										
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="268 645 628 674">Nome e cognome (in stampatello):</td><td data-bbox="1007 645 1182 674">Titolo e qualifica:</td></tr><tr><td data-bbox="268 696 512 725">Unità veterinaria locale:</td><td data-bbox="1007 696 1091 725">N. UVL:</td></tr><tr><td data-bbox="268 748 325 777">Data:</td><td data-bbox="1007 748 1075 777">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="268 799 347 828">Timbro:</td><td></td></tr></table>			Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:									
Unità veterinaria locale:	N. UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:										

PARTE B

Modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.			
			I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	
			Azienda <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	
	I.14.		I.15.			
I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.				
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85				
		I.20. Quantità				
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		
				Codice ISO Codice ISO Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice		I.29.		
I.30.						
I.31. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Quantità	

UNIONE EUROPEA

Ovuli ed embrioni equini — parte B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
(1)	[II.1.	gli embrioni concepiti in vivo/gli ovuli derivati in vivo ⁽¹⁾ sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽²⁾ che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) oppure	[II.1.	gli embrioni concepiti in vitro/micromanipolati ⁽¹⁾ sopra descritti sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni ⁽²⁾ che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]
(1)	[II.2.	gli embrioni concepiti in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) oppure	[II.2.	gli ovuli derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) oppure	[II.2.	gli embrioni concepiti in vitro sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3), della direttiva 92/65/CEE;]
(1) oppure	[II.2.	gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;]
	II.3.	gli ovuli o gli embrioni sopra descritti provengono da giumente donatrici che:
	II.3.1.	provengono da aziende che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE ⁽⁴⁾ nelle quali stati ammessi solo equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;
	II.3.2.	soddisfano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;
	II.3.3.	non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo del primo campione di cui ai punti II.3.4 e II.3.5 e la raccolta di ovuli ed embrioni;
	II.3.4.	sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi eseguito su un campione di sangue prelevato in data ⁽³⁾ , nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni, e il test è stato eseguito l'ultima volta su un campione di sangue prelevato in data ⁽³⁾ ; non oltre 90 giorni prima della raccolta di ovuli ed embrioni;
	II.3.5.	sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> , dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni, eseguito, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucosali della fossa e dei seni clitoridei in due estri consecutivi in data ⁽³⁾ e in data ⁽³⁾ , e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estri dalla cervice endometriale in data ⁽³⁾ ;
(1)	[II.4.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale delle giumente donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]

Parte II: Certificazione

UNIONE EUROPEA

Ovuli ed embrioni equini — parte B

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1) <i>oppure</i> [II.4.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]		
(1) <i>oppure</i> [II.4.	gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma della specie equina;]		
	II.5. gli ovuli o gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23.		
Note			
Parte I:			
Casella I.12.:	il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.		
Casella I.13.:	il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.		
Casella I.23.:	indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.31.:	categoria: specificare se si tratta di: embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.		
Parte II:			
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.		
(2)	Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm		
(3)	Indicare la data.		
(4)	GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.		
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.			
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Unità veterinaria locale: Data: Timbro: Titolo e qualifica: N. UVL: Firma:			

PARTE C

Modello di certificato sanitario IIC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.			
			I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
				I.10. Paese di destinazione		Codice ISO
				I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>		I.13. Luogo di destinazione	
	Nome Indirizzo Codice postale		N. di riconoscimento		Azienda <input type="checkbox"/>	
				Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>		
				Nome Indirizzo Codice postale		
I.14.		I.15.				
I.16. Mezzo di trasporto		I.17.				
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>	Vagone ferroviario <input type="checkbox"/>			
Automezzo <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>				
Identificazione						
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		
				I.20. Quantità		
I.21. Temperatura Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>			
Paese terzo		Codice ISO	Stato membro		Codice ISO	
Punto di uscita		Codice	Stato membro		Codice ISO	
Punto di entrata		Numero del PIF	Stato membro		Codice ISO	
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>			I.29.			
Paese terzo		Codice ISO				
Punto di uscita		Codice				
I.30.						
I.31. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Quantità	

UNIONE EUROPEA

Ovuli ed embrioni equini — parte C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
Parte II: Certificazione	II.1.	gli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ sopra descritti sono stati raccolti da un gruppo di raccolta ⁽²⁾ riconosciuto dall'autorità competente e sono stati trattati in un laboratorio adeguato;	
	II.2.	gli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ sono stati raccolti da giumente donatrici che:	
	II.2.1.	alla data della raccolta soggiornavano in un'azienda situata nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio di uno Stato membro che non è considerato/a infetto/a da peste equina a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾ ;	
	II.2.2.	soggiornavano in aziende poste sotto sorveglianza veterinaria che, alla data della raccolta, soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE;	
	II.2.3.	prima della raccolta, soggiornavano in aziende in cui, da 60 giorni, non sono stati riscontrati segni clinici di metrite contagiosa degli equidi;	
	II.2.4.	non sono state utilizzate per scopi di riproduzione naturale nei 30 giorni precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ ;	
	II.2.5.	per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ ;	
	II.2.6.	alla data della raccolta, non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;	
	II.3.	gli ovuli/embrioni ⁽¹⁾ sono stati raccolti, trattati, immagazzinati e trasportati nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE;	
	II.4.	lo sperma utilizzato per la fecondazione artificiale delle giumente donatrici soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾ ⁽¹⁾ ;	
	II.5.	gli ovuli utilizzati per la produzione <i>in vitro</i> degli embrioni soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 92/65/CEE ⁽¹⁾ .	
	Note		
	Parte I:		
	Casella I.12:	il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.	
	Casella I.13:	il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.	
Casella I.23:	indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.31:	categoria: specificare se si tratta di: embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micromanipolati;		
	l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;		
	la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;		
	il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrioni.		
Parte II:			
⁽¹⁾	Cancellare la dicitura non pertinente.		
⁽²⁾	Solo i gruppi riconosciuti di raccolta di embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:		
	http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm		

UNIONE EUROPEA

Ovuli ed embrioni equini — parte C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.								
<p>(³) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>(⁴) Non si applica agli ovuli.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>										
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="268 555 628 584">Nome e cognome (in stampatello):</td><td data-bbox="1007 555 1182 584">Titolo e qualifica:</td></tr><tr><td data-bbox="268 607 512 636">Unità veterinaria locale:</td><td data-bbox="1007 607 1091 636">N. UVL:</td></tr><tr><td data-bbox="268 658 325 687">Data:</td><td data-bbox="1007 658 1075 687">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="268 710 357 739">Timbro:»</td><td></td></tr></table>			Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	Data:	Firma:	Timbro:»	
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:									
Unità veterinaria locale:	N. UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:»										

ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 2010/471/UE sono così modificati:

1. Nell'allegato I, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Sezione A

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.							
			I.3. Autorità centrale competente									
			I.4. Autorità locale competente									
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.									
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale		Centro sperma <input type="checkbox"/>		N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		Centro sperma <input type="checkbox"/>		Azienda <input type="checkbox"/>	N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza									
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17.					
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85				I.20. Quantità					
	I.21.		I.22. Numero di colli				I.24.					
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>										
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>										
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)		Identificazione del donatore		Data di raccolta		Quantità						

PAESE

Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾ <div style="text-align: right;"><i>(nome del paese esportatore)</i></div>		
certifica quanto segue:		
II.1.	il centro di raccolta dello sperma ⁽³⁾ in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾ ;	
II.2.	il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato oppure fino allo scadere dei 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:	
II.2.1.	era situato nel paese esportatore oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁵⁾ , in quella parte del territorio del paese esportatore che: <ul style="list-style-type: none"> — non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE, — era indenne da encefalomielite equina venezuelana per un periodo di almeno due anni; — era indenne da morva e durina per un periodo di almeno sei mesi; 	
II.2.2.	soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, e in particolare:	
(1)	[II.2.2.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili a tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne: <ul style="list-style-type: none"> — da ogni forma di encefalomielite equina per un periodo di almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia; — da anemia infettiva degli equidi (AIE) da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) eseguito su campioni prelevati, a due riprese e a un intervallo di tre mesi, da ciascuno degli animali superstiti dopo l'abbattimento degli equidi infetti; — da stomatite vescicolare (SV) per un periodo di almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso; — da rabbia per un periodo di almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso; — da antrace per un periodo di almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;] 	
(1) oppure	[II.2.2.1. successivamente al verificarsi di una delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, anemia infettiva degli equidi, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]	
II.2.3.	ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;	
II.3.	prima di essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:	
II.3.1.	hanno soggiornato in modo continuativo per un periodo di tre mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE, in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo: <ul style="list-style-type: none"> — non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE, — era indenne da encefalomielite equina venezuelana per un periodo di almeno due anni; — era indenne da morva e durina per un periodo di almeno sei mesi; 	

PAESE

Sperma equino — Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
(1)	[II.3.2. erano originari del paese esportatore che, alla data di ammissione al centro, risultava indenne da stomatite vescicolare (SV) per un periodo di almeno sei mesi;]			
(1) oppure	[II.3.2. sono stati sottoposti a una prova di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare (SV) effettuata, con esito negativo conformemente al Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, a una diluizione serica di 1:32 o a un test ELISA SV su un campione di sangue prelevato (8) nei 14 giorni precedenti l'ammissione al centro;]			
	II.3.3. erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.2.2;			
	II.4. lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:			
	II.4.1. non presentavano alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;			
	II.4.2. per un periodo di almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun animale della specie equina ha evidenziato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite contagiosa degli equidi;			
	II.4.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del primo prelievo di campioni di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3 e la fine del periodo di raccolta;			
	II.4.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento è equivalente a quanto prescritto dall'articolo 12 del regolamento (EC) n. 882/2004 (7) e comprende i test elencati di seguito:			
	(8) [II.4.4.1. un test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi (AIE) con esito negativo;]			
	II.4.4.2. un test per l'arterite virale degli equidi (AVE),			
	(1) [II.4.4.2.1. un test di sieroneutralizzazione con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]			
	(1) e/o [II.4.4.2.2. un test di isolamento del virus tramite PCR (reazione a catena della polimerasi) o PCR in tempo reale, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]			
	II.4.4.3. un test per la metrite contagiosa degli equidi eseguito su tre campioni (tamponi) prelevati in due occasioni ad almeno 7 giorni di intervallo dallo stallone donatore almeno dalla guaina del pene (prepuzio), dall'uretra e dalla fossa glandis, con risultato negativo;			
	i campioni sono stati prelevati almeno 7 giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) dopo un eventuale trattamento antimicrobico e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti ad un test con esito negativo per:			
	(1) [II.4.4.3.1. la coltura in condizioni microaerofile per un periodo di almeno 7 giorni per l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> , allestita entro le 24 ore successive al prelievo dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]			
	(1) e/o [II.4.4.3.2. la reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale per l'individuazione del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i> , effettuato entro 48 ore dal prelievo dall'animale donatore;]			

PAESE

Sperma equino — Sezione A

II.	II.a.	II.b.
<p>II.4.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.4, ad almeno uno dei programmi di test descritti in dettaglio nell'allegato D, capitolo II, punto 1.6, lettere a), b) e c), della direttiva 92/65/CEE come segue:</p> <p>(⁹) [II.4.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per un periodo di almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, e in tale periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore;</p> <p>i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati (⁶) dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato e almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni, precedente alla prima raccolta.]</p> <p>(⁹) [II.4.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, ma ha lasciato il centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore;</p> <p>i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati (⁶) dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato e almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni, precedente la prima raccolta</p> <p>e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto ai test di cui al punto II.4.4, come segue:</p> <p>a) per l'anemia infettiva degli equidi, uno dei test di cui al punto II.4.4.1 è stato effettuato da ultimo su un campione di sangue prelevato (⁶) non oltre 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;</p> <p>b) per l'arterite virale degli equidi uno dei test di cui</p> <p>(¹) [al punto II.4.4.2 è stato effettuato da ultimo su un campione di prelevato (⁶) non oltre 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [al punto II.4.4.2.2 è stato effettuato su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato (⁹) non oltre sei mesi prima della raccolta dello sperma sopra descritto e un campione di sangue prelevato (⁶) dallo stallone donatore durante il periodo di sei mesi è risultato positivo alla prova di neutralizzazione virale per l'arterite virale degli equidi a una diluizione serica superiore a 1:4;]</p> <p>c) per la metrite contagiosa degli equidi, il test di cui al punto II.4.4.3 è stato effettuato da ultimo su tre campioni (tamponi) prelevati (⁶) non oltre 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui sopra</p> <p>(¹) [in due occasioni;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale.]]</p> <p>(⁹) [II.4.5.3. Lo stallone donatore non soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, punto 1.6, lettere (a) e (b), della direttiva 92/65/CEE e lo sperma prelevato è destinato all'importazione nell'Unione di sperma congelato.</p>		

PAESE

Sperma equino — Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>I test di cui ai punti II.4.4.1, II.4.4.2 e II.4.4.3 sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati ⁽⁶⁾ dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo,</p> <p>e i test di cui ai punti II.4.4.1 e II.4.4.3 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁶⁾ dallo stallone donatore durante il periodo di magazzinaggio dello sperma di minimo 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che lo sperma sia rimosso dal centro di raccolta dello sperma, almeno 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui sopra,</p> <p>e ⁽¹⁾ [i test per l'arterite virale equina di cui al punto II.4.4.2 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁶⁾ durante il periodo di magazzinaggio dello sperma di un minimo di 30 giorni dalla data della raccolta dello sperma e prima che esso sia stato rimosso dal centro di raccolta dello sperma o usato, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la data di raccolta dello sperma di cui sopra.]</p> <p>^{(1) oppure} [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore risultato sieropositivo all'arterite virale degli equidi è stato confermato da un test di isolamento del virus, da PCR o PCR in tempo reale effettuato con esito negativo su campioni di un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato ⁽⁶⁾ due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e si è ottenuto un risultato positivo in una diluizione del siero di 1:4 in un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi.]</p> <p>II.4.6. sono stati sottoposti ai test di cui ai punti II.3.2 ⁽¹⁾ and II.4.5 eseguiti su campioni prelevati nelle seguenti date:</p>			

Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio ⁽⁶⁾		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ⁽⁶⁾					
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Stomatite vescicolare (SV) ⁽¹⁾ II.3.2	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.4.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II. 4.4.2.		Metrice contagiosa degli equidi (CEM) II.4.4.3.	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

⁽¹⁾ [II.5. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]

^{(1) oppure} [II.5. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a ⁽¹⁰⁾:

 ;]

II.6. lo sperma di cui al presente certificato è stato:

II.6.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

II.6.2. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.

PAESE

Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.																						
<p>Note</p> <p>Parte I:</p> <p>Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.</p> <p>Casella I.22: il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.</p> <p>Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.28: L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;</p> <p>Parte II:</p> <p>Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.6.</p> <p>Abbreviazioni:</p> <table data-bbox="245 846 1161 1442"> <tr> <td>SV</td> <td>Test per la stomatite vescicolare, se richiesto a norma del punto II.3.2</td> </tr> <tr> <td>AIE-1</td> <td>primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).</td> </tr> <tr> <td>AIE-2</td> <td>secondo test per l'AIE</td> </tr> <tr> <td>AVE-B1</td> <td>primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue</td> </tr> <tr> <td>AVE-B2</td> <td>secondo test per l'AVE su un campione di sangue</td> </tr> <tr> <td>AVE-S1</td> <td>primo test per l'AVE su un campione di sperma</td> </tr> <tr> <td>AVE-S2</td> <td>secondo test per l'AVE su un campione di sperma</td> </tr> <tr> <td>CEM-11</td> <td>primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione</td> </tr> <tr> <td>CEM-12</td> <td>primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11</td> </tr> <tr> <td>CEM-21</td> <td>secondo test per la CEM — 1° campione</td> </tr> <tr> <td>CEM-22</td> <td>secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21</td> </tr> </table> <p>Istruzioni:</p> <p>Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A in rapporto alla casella I.28, va descritta nella colonna B la tipologia dei test (punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3), mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.</p> <p>Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire anteriormente alla prima raccolta dello sperma secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.</p> <p>Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2 o II.4.5.3 vanno inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.</p>			SV	Test per la stomatite vescicolare, se richiesto a norma del punto II.3.2	AIE-1	primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).	AIE-2	secondo test per l'AIE	AVE-B1	primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue	AVE-B2	secondo test per l'AVE su un campione di sangue	AVE-S1	primo test per l'AVE su un campione di sperma	AVE-S2	secondo test per l'AVE su un campione di sperma	CEM-11	primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione	CEM-12	primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11	CEM-21	secondo test per la CEM — 1° campione	CEM-22	secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21
SV	Test per la stomatite vescicolare, se richiesto a norma del punto II.3.2																							
AIE-1	primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).																							
AIE-2	secondo test per l'AIE																							
AVE-B1	primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue																							
AVE-B2	secondo test per l'AVE su un campione di sangue																							
AVE-S1	primo test per l'AVE su un campione di sperma																							
AVE-S2	secondo test per l'AVE su un campione di sperma																							
CEM-11	primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione																							
CEM-12	primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11																							
CEM-21	secondo test per la CEM — 1° campione																							
CEM-22	secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21																							

PAESE

Sperma equino — Sezione A

II. Informazioni sanitarie				II.a. N. di riferimento del certificato			II.b.		
Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari					
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Stomatite vescicolare (SV) II.3.2.	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.4.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.4.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.4.4.3.	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	SV	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12
					AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1), purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.
- (3) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
- (4) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
- (5) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).
- (6) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).
- (7) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
- (8) Il test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.
- (9) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.
- (10) Inserire i nomi e le concentrazioni.

— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello):

Titolo e qualifica:

Data:

Firma:

Timbro:

Sezione B

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale		Centro sperma <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Azienda <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				
			I.17.				
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità	
I.21.			I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>							
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce Specie Identificazione del donatore Data di raccolta Quantità (nome scientifico)							

PAESE

Sperma equino — Sezione B

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾.....,
(nome del paese esportatore)

certifica quanto segue:

II.1. il centro di raccolta dello sperma ⁽³⁾ in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione europea è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;

II.2. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato o allo scadere dei 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:

II.2.1. era situato nel paese esportatore oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾, in quella parte del territorio del paese esportatore che:

- non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾,
- era indenne da encefalomielite equina venezuelana da due anni,
- era indenne da morva e durina da sei mesi;

II.2.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, e in particolare:

(1) [II.2.2.1. non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è indenne:

- da ogni forma di encefalomielite equina da almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia;
- da anemia infettiva degli equidi da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) da eseguire su campioni prelevati, a due riprese e a un intervallo di tre mesi, su ciascuno degli animali superstiti dopo l'abbattimento degli animali infetti;
- da stomatite vescicolare da almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso; da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,
- da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,
- da antrace da almeno quindici giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]

(1) *oppure* [II.2.2.1. tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]

II.2.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;

II.3. prima di essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:

II.3.1. hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾, in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:

PAESE

Sperma equino — Sezione B

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
				<p>— non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾,</p> <p>— era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni,</p> <p>— era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;</p>
(¹)	[II.3.2.			erano originari del paese esportatore che, alla data di ammissione al centro, risultava indenne, da sei mesi, da stomatite vescicolare (SV);]
(¹) oppure	[II.3.2.			sono stati sottoposti a una prova di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare (SV) effettuata, con esito negativo a una diluizione serica di 1:12, su un campione di sangue ⁽⁴⁾ prelevato nei 14 giorni precedenti l'ammissione al centro;]
	II.3.3.			erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.2.2;
II.4.	lo sperma di cui sopra è stato raccolto da stalloni donatori che:			
	II.4.1.			non presentavano alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centro e il giorno della raccolta dello sperma;
	II.4.2.			per 30 giorni anteriormente alla raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun animale della specie equina ha presentato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite contagiosa degli equidi;
	II.4.3.			non sono stati utilizzati per la monta naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del primo prelievo dei campioni di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3 e la fine del periodo di raccolta;
	II.4.4.			sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE ed eseguiti su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.4.5 in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:
	(¹) ⁽⁵⁾ o			[II.4.4.1. un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;]
	(¹) ⁽⁵⁾ oppure			[II.4.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;]
e	(¹)			[II.4.4.2. una prova di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi (AVE), con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]
	(¹) oppure			[II.4.4.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi (AVE), effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]
e	II.4.4.3.			un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi (CEM) eseguito in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo, mediante l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni nel liquido pre-eiaculatorio o in un campione di sperma e in tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;
	II.4.5.			sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.4, ad almeno uno dei programmi di test ⁽⁶⁾ di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3:
	II.4.5.1.			lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, e in tale periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore.
				I test descritti al punto II.4.4 sono stati eseguiti su campioni prelevati ⁽⁴⁾ anteriormente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;

PAESE **Sperma equino — Sezione B**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
(¹)	[II.5. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]			
(¹) oppure	[II.5. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a (⁷): ;]			
II.6.	lo sperma di cui al presente certificato è stato:			
	II.6.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;			
	II.6.2. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.			
Note				
Parte I:				
Casella I.11:	il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.			
Casella I.22:	il numero di colli deve corrispondere al numero dei contenitori.			
Casella I.23:	vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.			
Casella I.28:	l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.			
Parte II:				
Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.6.				
Abbreviazioni:				
SV	Test per la stomatite vescicolare, se richiesto a norma del punto II.3.2.			
AIE-1	Primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).			
AIE-2	Secondo test per l'AIE			
AVE-B1	Primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue			
AVE-B2	Secondo test per l'AVE su un campione di sangue			
AVE-S1	Primo test per l'AVE su un campione di sperma			
AVE-S2	Secondo test per l'AVE su un campione di sperma			
CEM-11	Primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione			
CEM-12	Primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo la CEM-11			
CEM-21	Secondo test per la CEM — 1° campione			
CEM-22	Secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo la CEM-21			
Istruzioni:				
Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A in rapporto alla casella I.28, va descritta nella colonna B la tipologia dei test (II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3), mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.				
Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire anteriormente alla prima raccolta dello sperma secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3, sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.				
Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2 o al punto II.4.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.				

PAESE

Sperma equino — Sezione B

II. Informazioni sanitarie				II.a. N. di riferimento del certificato			II.b.		
Identificazione dello sperma	Programma di test	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari					
		Soggiorno del donatore	Raccolta dello sperma	Stomatite vescicolare (SV) II.3.2.	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.4.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.4.4.2.		Metrice contagiosa degli equidi (CEM) II.4.4.3.	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	SV	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12
					AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22
<p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.</p> <p>(³) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(⁴) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).</p> <p>(⁵) Il test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p> <p>(⁶) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p> <p>(⁷) Inserire i nomi e le concentrazioni.</p> <p>(⁸) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>									

Sezione C

MODELLO 3 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario.

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE		
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.	I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.	
		I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice
			I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
			I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale	Centro sperma <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale	Azienda <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		
		I.20. Quantità		
I.21.		I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24.		
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>				
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Identificazione del donatore Data di raccolta Quantità				

PAESE

Sperma equino — Sezione C

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾, <i>(nome del paese esportatore)</i>		
certifica quanto segue:		
II.1.	il centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione europea:	
II.1.1.	è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE;	
II.1.2.	è situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁶⁾ , in una parte del territorio del paese esportatore che, il giorno della raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione, era indenne da: <ul style="list-style-type: none"> — peste equina a norma della legislazione UE, — encefalomielite equina venezuelana da due anni, — morva e durina da sei mesi; 	
II.1.3.	nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e la data della spedizione non è stato sottoposto ad alcun divieto di polizia sanitaria che comportasse una delle seguenti condizioni:	
II.1.3.1.	se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, il divieto è rimasto in vigore: <ul style="list-style-type: none"> — nel caso dell'encefalomielite equina: sei mesi a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia, — nel caso dell'anemia infettiva degli equidi: per il tempo necessario ad eseguire, con esito negativo, due test di Coggins a un intervallo di tre mesi sui capi superstiti dopo l'abbattimento degli animali infetti, — nel caso della stomatite vescicolare: sei mesi, — nel caso della rabbia: un mese dalla registrazione dell'ultimo caso, — nel caso del carbonchio ematico: 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso; 	
II.1.3.2.	se tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e i locali disinfettati, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;	
II.1.4.	nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e la data della spedizione ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;	
II.2.	prima di essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:	
II.2.1.	hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi tre mesi) nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ⁽¹⁾ del paese esportatore che, durante lo stesso periodo, era indenne da: <ul style="list-style-type: none"> — peste equina a norma della legislazione UE, — encefalomielite equina venezuelana da due anni, — morva da sei mesi, — durina da sei mesi; 	

Parte II: Certificazione

PAESE		Sperma equino — Sezione C	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato
(¹)	[II.2.2. erano originari del territorio del paese esportatore che, alla data di ammissione al centro, risultava indenne, da sei mesi, da stomatite vescicolare;]		II.b.
(¹) oppure	[II.2.2. sono stati sottoposti a una prova di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuata, con esito negativo a una diluizione serica di 1:12, su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti l'ammissione al centro, e precisamente in data (⁴);]		
II.2.3.	erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.1.3;		
II.3.	lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:		
II.3.1.	alla data della raccolta dello sperma non mostravano segni clinici di malattie infettive o contagiose;		
II.3.2.	per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale;		
II.3.3.	negli ultimi 30 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun animale della specie equina presentava segni clinici di arterite virale degli equidi;		
II.3.4.	negli ultimi 60 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun animale della specie equina presentava segni clinici di metrite contagiosa degli equidi;		
II.3.5.	per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrati in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma;		
II.3.6.	sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, eseguiti in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente secondo uno dei programmi di test di cui al punto II.3.7:		
II.3.6.1.	un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva degli equidi, con esito negativo (³);		
(¹)	[II.3.6.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi, con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]		
(¹) oppure	[II.3.6.2. un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi, effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma;]		
II.3.6.3.	un test per la metrite contagiosa degli equidi eseguito in due occasioni, a sette giorni d'intervallo, mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;		
II.3.7.	sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di test (⁵):		
II.3.7.1.	lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide del centro di raccolta è entrato in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore. I test di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti su campioni prelevati in data (⁴) e in data (⁴), almeno 14 giorni dopo l'inizio del soggiorno di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;		
II.3.7.2.	lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta, oppure altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore. I test di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti su campioni prelevati in data (⁴) e in data (⁴), entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo. Il test di cui al punto II.3.6.1 è stato da ultimo eseguito su un campione di sangue prelevato non oltre 120 giorni prima della raccolta dello sperma in data (⁴).		

PAESE **Sperma equino — Sezione C**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
(¹)	[Il test di cui al punto II.3.6.1 è stato eseguito da ultimo non oltre 30 giorni prima della raccolta dello sperma in data (⁴);]			
(¹) oppure	[Lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone risultato sieropositivo all'arterite virale degli equidi è stata confermata da un test di isolamento del virus eseguito non più di un anno prima della raccolta dello sperma in data (⁴);]			
II.3.7.3.	i test di cui al punto II.3.6 sono stati eseguiti nei 30 giorni del periodo di conservazione obbligatoria dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati in data (⁴) e in data (⁴);			
II.4.	lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitoli II e III della direttiva 92/65/CEE.			
Note				
Parte I:				
Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.				
Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero dei contenitori.				
Casella I.23: vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.				
Casella I.28: <i>l'identificazione del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;				
la <i>data di raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;				
il <i>numero di riconoscimento del centro</i> deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.11.				
Parte II:				
(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.				
(²) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.				
(³) Il test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.				
(⁴) Indicare la data.				
(⁵) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.				
(⁶) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.				
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.				
Veterinario ufficiale				
Nome e cognome (in stampatello):			Titolo e qualifica:	
Data:			Firma:	
Timbro:				

Sezione D

MODELLO 4 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014, e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 o prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.				
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale Centro sperma <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento					
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17. N. dei certificati originali annessi					
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85				
			I.20. Quantità					
I.21.			I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24.					
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie Identificazione del donatore Data di raccolta Quantità (nome scientifico)								

PAESE

Sperma equino — Sezione D

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾, (nome del paese esportatore)		
certifica quanto segue:		
II.1. il centro ⁽³⁾ di cui alla casella I.11 e presso il quale lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione è stato immagazzinato:		
⁽¹⁾ [II.1.1. soddisfa le condizioni di cui al capitolo I, sezione I, punto 1 ed è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite dall'allegato D, capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾];		
^{(1) oppure} [II.1.1. soddisfa le condizioni di cui al capitolo I, sezione I, punto 2 ed è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite dall'allegato D, capitolo I, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]		
II.2. lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea:		
II.2.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ⁽⁵⁾ gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, il quale è:		
⁽¹⁾ [situato nel paese esportatore;]		
^{(1) oppure} [situato in ⁽²⁾ , ed è stato importato nel paese esportatore a condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste per le importazioni di sperma di animali della specie equina nell'Unione a norma della direttiva 92/65/CEE;]		
II.2.2. è stato trasportato al centro di cui alla casella I.11 in condizioni almeno altrettanto rigorose quanto quelle descritte:		
⁽¹⁾ [nel modello 1 dell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/471/UE ⁽⁶⁾];		
^{(1) oppure} [nel modello 2 dell'allegato II, parte 2, sezione B della decisione 2010/471/UE ⁽⁶⁾];		
^{(1) oppure} [nel modello 3 dell'allegato II, parte 2, sezione C della decisione 2010/471/UE ⁽⁶⁾];		
^{(1) oppure} [nella decisione 95/539/CE della Commissione ⁽⁶⁾];		
II.2.3. è stato immagazzinato in condizioni che rispettano quanto prescritto dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE;		
II.2.4. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.		
Note		
Parte I:		
Casella I.11:	il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzino dello sperma, da cui lo sperma è spedito.	
Casella I.17:	i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere al numero di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario al centro di magazzino di cui sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.	
Casella I.23:	vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.	
Casella I.28:	L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.	
La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;		

PAESE

Sperma equino — Sezione D

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.</p> <p>(³) Solo i centri riconosciuti di raccolta o di magazzinaggio dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione:</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(⁴) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).</p> <p>(⁵) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, sui siti della Commissione:</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm;</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(⁶) Vanno allegati al presente certificato l'originale o la copia autenticata dei documenti o dei certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario, al centro di spedizione dello sperma di cui alla casella I.11.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

2. L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DI OVULI ED EMBRIONI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

<p>a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente ai modelli di cui all'allegato II, parte 2.</p> <p>Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori certificazioni, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.</p>	<p>f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.</p>
<p>b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorranò più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.</p>	<p>g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ⁽¹⁾.</p> <p>La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p>
<p>c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.</p>	<p>h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione europea.</p>
<p>d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliere attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.</p>	<p>i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.</p>
<p>e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.</p>	

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

PARTE 2

Sezione A

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per l'importazione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.									
			I.3. Autorità centrale competente											
			I.4. Autorità locale competente											
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.											
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice				
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>		N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		Azienda <input type="checkbox"/>		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>		N. di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza											
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17.							
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85		I.20. Quantità							
	I.21.				I.22. Numero di colli									
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.										
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>														
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo			Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>								
I.28. Identificazione della merce														
Specie (nome scientifico)		Categoria	Identificazione del donatore		Data di raccolta	Quantità								

PAESE		Ovuli/embrioni equini	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾, (nome del paese esportatore)	II.b.	
	certifica quanto segue:		
II.1.	Gli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ di cui sopra:		
II.1.2.	sono stati raccolti ⁽¹⁾ /prodotti ⁽¹⁾ dal gruppo ⁽³⁾ descritto alla casella I.11. che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾ ed è oggetto almeno una volta l'anno di un'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale;		
II.1.3.	sono stati raccolti ⁽¹⁾ /prodotti ⁽¹⁾ , trattati e immagazzinati secondo quanto prescritto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;		
II.1.4.	sono stati raccolti in un luogo in buone condizioni, separato da altri locali o parti dell'azienda e sottoposto a pulitura e disinfezione prima della raccolta;		
II.1.5.	sono stati esaminati, trattati e confezionati in un laboratorio situato in una zona non soggetta alle misure di divieto o di quarantena come enunciato alla casella II.1.6, e precisamente in un reparto distinto da quello in cui vengono immagazzinati i materiali e le attrezzature utilizzati a contatto con gli animali donatori e dalla zona in cui gli animali donatori vengono manipolati;		
II.1.6.	provengono da giumente donatrici che:		
	II.1.6.1. hanno soggiornato in modo continuativo per un periodo di tre mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE, in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:		
	— paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE,		
	— era indenne da encefalomielite equina venezuelana per un periodo di almeno due anni;		
	— era indenne da morva e durina per un periodo di almeno sei mesi;		
⁽¹⁾	[II.1.6.2. erano originarie di un paese esportatore che, alla data di raccolta, risultava indenne da stomatite vescicolare (SV) per un periodo di almeno sei mesi;]		
⁽¹⁾ oppure	[II.1.6.2. sono state sottoposte a una prova di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare (SV) effettuata, con esito negativo conformemente al Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, a una diluizione serica di 1:32 o a un test ELISA SV su un campione di sangue prelevato in data ⁽⁹⁾ nei 30 giorni precedenti la raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾];]		
⁽¹⁾	[II.1.6.3. nel periodo di 30 giorni precedente alla raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ e sino alla data della loro spedizione, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, e in particolare:]		

PAESE		Ovuli/embrioni equini	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato
			II.b.
(¹) oppure	II.1.6.3.	nel periodo di 30 giorni precedente alla raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli (¹)/embrioni (¹) e — nel caso di ovuli (¹)/embrioni (¹) congelati — sino al termine del periodo di 30 giorni di conservazione obbligatoria in un impianto riconosciuto, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, e in particolare:]	
(¹)	II.1.6.3.1.	<p>successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili a tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne:</p> <ul style="list-style-type: none"> — da ogni forma di encefalomielite equina per un periodo di almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia; — da anemia infettiva degli equidi da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in agar gel (AGID test di Coggins) da eseguire su campioni prelevati, a due riprese e a un intervallo di tre mesi, su ciascuno degli animali superstiti dopo l'abbattimento degli equidi infetti; — da stomatite vescicolare da almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso; — da rabbia per un periodo di almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso; — da antrace per un periodo di almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;] 	
(¹) oppure	II.1.6.3.1.	successivamente al verificarsi di una delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, anemia infettiva degli equidi, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]	
II.1.6.4.	nel periodo di 30 giorni precedente alla raccolta, gli ovuli (¹)/embrioni (¹) sono stati conservati in aziende in cui non sono stati evidenziati segni clinici di metrite contagiosa degli equidi da almeno 60 giorni;		
II.1.6.5.	non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli (¹)/embrioni (¹) e tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.1.6.6.1. e II.1.6.6.2. e la data della raccolta degli ovuli (¹)/embrioni (¹);		
II.1.6.6.	sono state sottoposte a test rispondenti almeno ai requisiti dei capitoli pertinenti del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento, equivalente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (EC) n. 882/2004 (⁷), comprende i test elencati di seguito:		
(⁸)	II.1.6.6.1.	per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), un test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA effettuato, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato in data (⁸) almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di cui al punto II.1.6.5., e l'ultimo test è stato effettuato su un campione di sangue prelevato in data (⁸); non più di 90 giorni prima della raccolta degli ovuli (¹)/embrioni (¹) destinati all'importazione nell'Unione;]	
	II.1.6.6.2.	per la metrite contagiosa degli equidi (CEM), un test di identificazione dell'agente eziologico con esito negativo su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.1.6.5. da almeno le superfici mucosali della fossa e dei seni clitoridei della giumenta donatrice	

PAESE		Ovuli/embrioni equini	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato
	(¹) [II.1.6.6.2.1.	in due occasioni ad almeno 7 giorni di intervallo, in data (⁶) e in data (⁶) nel caso di isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo la cultura in condizioni microaerofile per un periodo di almeno 7 giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto,]	II.b.
	(¹) e/o [II.1.6.6.2.2.	in un'occasione in data (⁶), nel caso dell'individuazione del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i> mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, effettuato entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore,]	
	I campioni di cui ai punti III.1.6.6.2.1 e II.1.6.6.2.2 sono stati prelevati almeno 7 giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) dopo un eventuale trattamento antimicrobico del stallone donatore e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio.		
II.1.6.7.	per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta;		
II.1.6.8.	alla data della raccolta gli ovuli (¹)/embrioni (¹) non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;		
II.1.7.	sono stati raccolti (¹)/prodotti (¹) successivamente al riconoscimento del gruppo di raccolta (¹)/produzione (¹) di embrioni di cui alla casella I.11 da parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore;		
II.1.8.	sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente dopo la raccolta (¹)/produzione (¹) e trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;		
II.2.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale (¹)/fecondazione in vitro (¹) utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello sperma riconosciuti a norma rispettivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE (⁹), situati in uno Stato membro dell'Unione o in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo di cui alle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione 2004/211/CE e secondo quanto figura nelle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I della medesima decisione (¹⁰)(¹¹);		
(¹²) [II.3.	gli ovuli utilizzati per la produzione in vitro degli embrioni sopra descritti rispondono alle condizioni prescritte dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1 a II.1.8 del presente certificato.]		
Note			
Parte I:			
Casella I.11.:	il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, che è riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE ed è compreso nell'elenco che figura nel sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm		
Casella I.22.:	il numero dei colli deve corrispondere al numero dei contenitori.		
Casella I.23.:	vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.28.:	categoria: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;		

PAESE		Ovuli/embrioni equini	
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato
			II.b.
Parte II:			
<p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Solo i paesi terzi o le parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1), in provenienza dai quali sono parimente autorizzate le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, secondo quanto indicato nella colonna 14 dell'allegato I della suddetta decisione.</p> <p>(³) Solo i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti, elencati — conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE — sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(⁴) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).</p> <p>(⁵) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).</p> <p>(⁶) Indicare la data. (seguire le istruzioni nella parte II delle noti).</p> <p>(⁷) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).</p> <p>(⁸) Il test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta degli ovuli o embrioni e di utilizzo dello sperma per la fecondazione.</p> <p>(⁹) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, o all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, sui siti della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm; http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(¹⁰) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino dai paesi terzi elencati nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.</p> <p>(¹¹) Non si applica agli ovuli.</p> <p>(¹²) Depennare se nessuno degli embrioni della partita è stato prodotto mediante la fecondazione in vitro degli ovuli.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>			
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:	
Timbro:			

Sezione B

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per l'importazione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta/di produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Codice postale		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			
			Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>			
			Azienda <input type="checkbox"/>			
			Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>			
		N. di riconoscimento				
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				
		I.17.				
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85				
		I.20. Quantità				
I.21.		I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24.				
I.25. Merce certificata per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo		I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
		Codice ISO				
I.28. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Categoria	Identificazione del donatore	Data di raccolta	Quantità	

PAESE

Ovuli/embrioni equini

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽²⁾, (nome del paese esportatore)				
certifica quanto segue:				
II.1.	Gli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ di cui sopra:			
II.1.2.	sono stati raccolti ⁽¹⁾ /prodotti ⁽¹⁾ dal gruppo ⁽³⁾ descritto alla casella I.11. che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE ed è oggetto almeno una volta l'anno di un'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale;			
II.1.3.	sono stati raccolti ⁽¹⁾ /prodotti ⁽¹⁾ trattati e immagazzinati secondo quanto prescritto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;			
II.1.4.	sono stati raccolti in un luogo in buone condizioni, separato da altri locali o parti dell'azienda e sottoposto a pulitura e disinfezione prima della raccolta;			
II.1.5.	sono stati esaminati, trattati e confezionati in un laboratorio situato in una zona non soggetta alle misure di divieto o di quarantena come enunciato alla casella II.1.6, e precisamente in un reparto distinto da quello in cui vengono immagazzinati i materiali e le attrezzature utilizzati a contatto con gli animali donatori e dalla zona in cui gli animali donatori vengono manipolati;			
II.1.6.	provengono da giumente donatrici che:			
II.1.6.1.	hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data d'ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁸⁾ , in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:			
	— non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE,			
	— era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni,			
	— era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;			
⁽¹⁾	[II.1.6.2.	erano originarie di un paese esportatore che, alla data di raccolta, risultava indenne da stomatite vescicolare da sei mesi;]		
^{(1) oppure}	[II.1.6.2.	nei 30 giorni precedenti la raccolta sono state sottoposte a una prova di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuata, con esito negativo a una diluizione serica di 1:12, su un campione di sangue prelevato in data ⁽⁴⁾];]		
⁽¹⁾	[II.1.6.3.	nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli ⁽¹⁾ /embrioni ⁽¹⁾ e sino alla data della loro spedizione, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, e in particolare:]		

Parte II: Certificazione

PAESE

Ovuli/embrioni equini

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1) oppure	[II.1.6.3.	nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli ovuli (1)/embrioni (1) e — nel caso di ovuli (1)/embrioni (1) congelati — sino al termine del periodo di 30 giorni di conservazione obbligatoria in un impianto riconosciuto, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE e in particolare:]	
(1)	[II.1.6.3.1.	<p>non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è indenne:</p> <ul style="list-style-type: none"> — da ogni forma di encefalomielite equina da almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia; — da anemia infettiva degli equidi da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) da eseguire su campioni prelevati, a due riprese e a un intervallo di tre mesi, su ciascuno degli animali superstiti dopo l'abbattimento degli animali infetti; — da stomatite vescicolare da almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso; — da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso; — da antrace da almeno quindici giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;] 	
(1) oppure	[II.1.6.3.1.	tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]	
II.1.6.4.	nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende in nessuna delle quali sono stati evidenziati segni clinici di metrite contagiosa degli equidi da almeno 60 giorni;		
II.1.6.5.	non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.1.6.6 e II.1.6.7 e la raccolta di ovuli ed embrioni;		
II.1.6.6.	sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi eseguito su un campione di sangue prelevato in data (4), nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni, e il test era stato eseguito da ultimo su un campione di sangue prelevato in data (4), non oltre 90 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni (5);		
II.1.6.7.	sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> , dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni, eseguito, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucosali della fossa e dei seni clitoridei in due estratti consecutivi in data (4) e in data (4), e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estratti dalla cervice endometriale in data (4);		

PAESE

Ovuli/embrioni equini

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1.6.8. per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta;</p> <p>II.1.6.9. alla data della raccolta gli ovuli ⁽¹⁾/embrioni ⁽¹⁾ non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;</p> <p>II.1.7. sono stati raccolti ⁽¹⁾/prodotti ⁽¹⁾ successivamente al riconoscimento del gruppo di raccolta ⁽¹⁾/produzione ⁽¹⁾ di embrioni di cui alla casella I.11 da parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore;</p> <p>II.1.8. sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente dopo la raccolta ⁽¹⁾/produzione ⁽¹⁾ e trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;</p>			
II.2.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale ⁽¹⁾ /fecondazione in vitro ⁽¹⁾ utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello sperma riconosciuti a norma rispettivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo di cui alle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione 2004/211/CE e secondo quanto figura nelle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I della medesima decisione ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ;			
II.3.	gli ovuli utilizzati per la produzione in vitro degli embrioni sopra descritti rispondono alle condizioni prescritte dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1 a II.1.8 del presente certificato ⁽¹⁾ .			
Note				
Parte I:				
Casella I.11:	il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, che è riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE ed è compreso nell'elenco che figura nel sito della Commissione:			
	http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm			
Casella I.22:	il numero di colli deve corrispondere al numero dei contenitori.			
Casella I.23:	vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.			
Casella I.28:	<p><i>categoria:</i> precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati;</p> <p><i>l'identificazione del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;</p> <p>la <i>data di raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;</p> <p><i>il numero di riconoscimento del gruppo:</i> deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, che è riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE ed è compreso nell'elenco che figura nel sito della Commissione:</p>			
	http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm			

PAESE		Ovuli/embrioni equini
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato
		II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(²) Solo i paesi terzi o le parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali sono parimenti autorizzate le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, secondo quanto indicato nella colonna 14 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.</p> <p>(³) Solo i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti, elencati – conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio – sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(⁴) Indicare la data.</p> <p>(⁵) Il test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p> <p>(⁶) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, o all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sui siti della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm; http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm</p> <p>(⁷) Non si applica agli ovuli.</p> <p>(⁸) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		